

## APPUNTI SULLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI STUPEFACENTI

**INDICE:** Evoluzione e quadro attuale della legislazione. (p. 1) – Le fattispecie penali. (p. 2) – La nozione di uso personale nelle fattispecie amministrative. (p. 7) – Le fattispecie amministrative. (p. 8) – Stato di tossicodipendenza. (p. 9) – Esecuzione della pena. (p. 10)

(Gennaio 2015 – Eleonora Maresca)

### EVOLUZIONE E QUADRO ATTUALE DELLA LEGISLAZIONE

Attualmente, la legislazione italiana in materia di stupefacenti è disciplinata nel *Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, D.P.R. n. 309/1990*. Nonostante l'unità sistematica delle previsioni, l'efficacia della normativa è stata fortemente influenzata dal susseguirsi contraddittorio di diversi interventi normativi ed altrettanti orientamenti giurisprudenziali, che negli ultimi decenni non solo hanno segnato l'incertezza dei criteri di punibilità, ma hanno anche alimentato in maniera decisiva il sovraffollamento della popolazione carceraria italiana.

La prima fra le riforme più importanti fu predisposta negli anni '90, prima del Testo Unico, con la **L. n. 162/1990 (c.d. "Legge Iervolino-Vassalli")**, quando il legislatore introdusse un *sistema sanzionatorio a doppio binario*, differenziando fra il consumo ed il traffico di stupefacenti. Infatti, il criterio della *"dose media giornaliera"*, fissata nel suo ammontare dal Decreto del Ministro della Sanità, segnava il confine fra gli illeciti amministrativi e quelli penali. In altre parole, le pene previste per il traffico di stupefacenti furono inasprite, mentre l'uso non-terapeutico di stupefacenti, sebbene fosse ancora proibito, era inquadrato fra illeciti amministrativi ogniqualvolta riguardasse una quantità di droga inferiore alla soglia fissata dal decreto ministeriale. Tuttavia, il **referendum dell'Aprile 1993** portò all'abrogazione del criterio della *"dose media giornaliera"*, lasciando di conseguenza un'ampia discrezionalità al giudice nel valutare la precipua finalità della detenzione di sostanze stupefacenti, a prescindere dalla quantità in possesso.

In seguito, una direzione completamente opposta fu presa dalla riforma del 2005, attuata dal governo italiano con **D.L. n. 272/2005 (c.d. "Legge Fini-Giovanardi")**. Fra le modifiche più importanti apportate dalla legge in sede di conversione (L. n. 49/2006) vi fu senz'altro quella dell'*unificazione delle previsioni di pena* per tutti gli illeciti, a prescindere dal tipo della sostanza stupefacente, abrogando in tal modo la precedente distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti.

Nonostante la Decisione Quadro 2004/757/GAI avesse fatto espresso riferimento alla necessità di differenziare le pene con riguardo alla natura della sostanza, le politiche italiane dell'epoca privilegiarono un approccio repressivo in entrambi i fenomeni del consumo e del traffico droghe, risultando orientate più verso la tutela della sicurezza pubblica piuttosto che della salute. L'incremento sanzionatorio che ne derivò ha suscitato diverse perplessità sotto il profilo del *principio di proporzionalità* della pena, sia con riguardo alle condotte equiparate in materia di stupefacenti, che rispetto ad altre fattispecie penali dell'ordinamento. Inoltre, fu introdotta una nuova *soglia quantitativa* per distinguere fra gli illeciti penali ed amministrativi, tralasciando ogni riferimento alle circostanze soggettive dell'azione significative per differenziare le condotte di uso personale da quelle di spaccio. Detto altrimenti, l'applicazione della soglia ha generato nella prassi l'inversione dell'onere della prova nei casi in cui la quantità della sostanza detenuta fosse superiore a quella indicata dal decreto, attribuendo alla difesa il compito di dimostrare la finalità di uso personale, vale a dire l'innocenza dell'imputato, in violazione del principio del giusto processo.

Recentemente, con la **sentenza n. 32/2014, la Corte Costituzionale italiana** ha dichiarato l'incostituzionalità della riforma del 2005 per motivi procedurali, portando alla reviviscenza della normativa precedente. La conseguenza maggiormente rilevante della pronuncia è stata proprio quella di riportare in vigore la distinzione sanzionatoria fra droghe pesanti e leggere, elencate pertanto in due diverse *tabelle*. Peraltro, nella stessa circostanza la Corte ha confermato l'interpretazione del c.d. "*fatto di lieve entità*" come una fattispecie autonoma di reato, dando un contributo decisivo alla depenalizzazione delle condotte minori in materia.

Successivamente, il governo italiano è intervenuto per colmare il vuoto legislativo generato dalla pronuncia della Corte Costituzionale, introducendo taluni emendamenti con riguardo alle pene ed alle sanzioni alternative alla detenzione, come il *lavoro di pubblica utilità* (D.L n. 36/2014). Si osservi, inoltre, che l'intervento legislativo ha interessato anche l'istituto della *custodia cautelare*, esclusa per i delitti minori in materia. Infine, il Parlamento in sede di conversione (**L. n. 79/2014**) ha predisposto ulteriori *misure alternative alla detenzione* tali da incidere sullo stato di sovraffollamento delle carceri italiane.

## LE FATTISPECIE PENALI

**A) Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 73):** Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,

consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, *fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, (v. le fattispecie amministrative).*

**Pena:**

a) Tabelle I e III (droghe pesanti) → reclusione da 8 a 20 anni, multa da 25.822 a 258.228 Euro

b) Tabelle II e IV (droghe leggere) → reclusione da 2 a 6 anni, multa da 5.164 a 77.468 Euro

c) Alcune circostanze aggravanti ed attenuanti:

- Se il fatto è commesso da 3 o più persone → pena aumentata
- Se è coinvolto un minore o persona dedita al consumo di droghe, per chi ha indotto o cooperato al reato, se il fatto è commesso con armi, se le sostanze sono adulterate, se il fatto è finalizzato ad ottenere prestazioni sessuali, se la sostanza è offerta dentro o nei pressi di scuole, associazioni giovanili, prigionieri, ospedali... (cfr. Art. 80) → pena aumentata da un terzo alla metà
- Ingente quantità di droga (cfr. Art. 80) → pena aumentata dalla metà a due terzi, fino a 30 di reclusione
- Per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti → pena diminuita dalla metà a due terzi

- **Presunzioni legali**

Alcune condotte, come la *coltivazione*, il *trasporto* e la *cessione gratuita* sono state considerate dal legislatore come condotte intrinsecamente legate al traffico di sostanze stupefacenti; ciò vuol dire che in alcun modo è possibile provare nel processo una finalità di uso meramente personale. Pertanto, persistono nella prassi talune ipotesi nelle quali l'uso esclusivamente personale di droghe leggere, come la cannabis, è punito automaticamente come un illecito penale, nonostante l'insussistenza di un proposito commerciale. È il caso della coltivazione domestica, o della situazione in cui si trova colui che è fermato alla guida in possesso di stupefacenti, nonché della comune condivisione di stupefacenti per fini di mera socializzazione.

**B) *Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: “fatto di lieve entità”*** (Art. 73, comma 5), per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze.

**Pena:**

a) Reclusione da 6 mesi a 4 anni, multa da 1.032 a 10.329 Euro. Tuttavia, si osservi che in questi casi sarà molto difficile applicare la misura detentiva, non solo in vista della possibilità di *sospendere l'esecuzione della pena* (Art. 656, comma 5, c.p.p.), ma anche per la *sospensione del procedimento con messa alla prova* (Art. 168-bis c.p.).

b) *Lavoro di pubblica utilità*, come pena sostitutiva per i tossicodipendenti e gli assuntori di sostanze stupefacenti (può essere concessa per non più di due volte)

- Tale fattispecie si rivolge al c.d. **piccolo spaccio**, la *ratio* della previsione è quella di individuare il crimine da strada, lieve nella qualità o quantità della sostanza stupefacente, nonché nel valore economico.

**C) *Qualsiasi reato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale*** (Art. 73, comma 5-ter): commesso per una sola volta, punito con una pena non superiore ad un anno di detenzione (sono esclusi i crimini gravi, come quelli connessi all'associazione di stampo mafioso, terrorismo, omicidio, ingenti quantità di stupefacenti, etc. , cfr. Art. 407, comma 2, c.p.p.)

**Pena:**

a) *Lavoro di pubblica utilità*, come pena sostitutiva (può essere concessa per non più di due volte)

**D) *Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio sostanze stupefacenti o psicotrope*** (Art. 73, comma 2).

**Pena:**

a) Tabelle I e III (droghe pesanti) → reclusione da 8 a 22 anni, multa da 25.822 a 309.874 Euro

b) Tabelle II e IV (droghe leggere) → reclusione da 2 a 6 anni, multa da 5.164 a 77.468 Euro

**E) Precursori di droghe: chiunque illecitamente immette sul mercato, importa, esporta, cede, immagazzina, fabbrica, produce, raffina, commercia, distribuisce, intermedia (Art. 70) →** reclusione

**F) Prescrizioni abusive (Art. 83):** medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico.

**Pena:**

a) Tabelle I e III (droghe pesanti) → reclusione da 8 a 20 anni, multa da 25.822 a 258.228 Euro

b) Tabelle II e IV (droghe leggere) → reclusione da 2 a 6 anni, multa da 5.164 a 77.468 Euro

**G) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74):**

**Pena:**

a) Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione, con una struttura organizzativa minima → pena non inferiore a 20 anni di reclusione

b) Chi partecipa all'associazione → pena non inferiore a 10 anni di reclusione

c) Circostanze aggravanti ed attenuanti:

- Se il fatto è commesso da 10 o più persone, se i membri sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope → aumento della pena

- Nel caso di associazione armata → pena non inferiore a 20/12 anni di reclusione

- Per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti → pena diminuita dalla metà a due terzi

d) *Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti (Art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)* → sanzioni pecuniarie ed interdittive

**H) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: “fatto di lieve entità” (Art. 74, comma 6), per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze.**

**Pena:**

- a) Promotori e fondatori → reclusione da 3 a 7 anni
- b) Membri → reclusione da 1 a 5 anni

**I) Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 79)**

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di droghe

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di droghe

**Pena:**

- a) Tabelle I e III (droghe pesanti) → reclusione da 3 a 10 anni, multa da 2.582 a 10.329 Euro
- b) Tabelle II e IV (droghe leggere) → reclusione da 1 a 4 anni, multa da 2.582 a 25.822 Euro
- c) Pubblici esercizi → chiusura dell'esercizio da 2 a 5 anni, disposto alternativamente dall'autorità giudiziaria, dal Prefetto o dal Ministro della Sanità
- d) Circostanze aggravanti:
  - Se è coinvolto un minore → pena aumentata dalla metà a due terzi
- e) *Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti* (Art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001) → sanzione di interdizione definitiva

**J) Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore (Art. 82)**

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo.

**Pena:**

a) Tabelle I e III (droghe pesanti) → reclusione da 1 a 6 anni, multa da **1.032,91** a **5.164,57** Euro

b) Tabelle II e IV (droghe leggere) → pena diminuita dalla metà a due terzi

c) Circostanze aggravanti:

- Se è coinvolto un minore, se la sostanza è offerta dentro o nei pressi di scuole, associazioni giovanili, prigioni, ospedali... → pena aumentata
- Se il fatto è commesso nei confronti di un minore di anni 14 o una persona incapace o affidata alla cura dell'agente → pena duplicata

### **K) *Circostanza attenuante (Art. 81)***

Se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia, quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze → pena diminuita dalla metà a due terzi

### **L) *Espulsione dello straniero condannato (Art. 86)***

1. Espulsione automatica per alcuni delitti, come traffico, associazione, agevolazione ed istigazione
2. Espulsione eventuale per gli altri delitti
3. Espulsione immediata se ricorre lo stato di flagranza in riferimento ai delitti connessi al traffico di stupefacenti

## **LA NOZIONE DI USO PERSONALE NELLE FATTISPECIE AMMINISTRATIVE**

La legislazione italiana configura il consumo personale di stupefacenti come un illecito amministrativo. Ciò vuol dire che talune condotte (come ad esempio la detenzione di stupefacenti) possono collocarsi sia fra gli illeciti penali che in quelli amministrativi a seconda della finalità dell'azione, ovvero se si tratti di profitto e quindi, spaccio oppure al contrario, di un fine meramente ricreativo e dunque, personale. Tuttavia, non vi è nell'ordinamento una nozione definita né di *uso personale*, né di *traffico* di stupefacenti, sicché risulta ancora confusa la collocazione di alcuni casi giurisprudenziali. In particolare, in alcuni casi la **condivisione** della sostanza stupefacente è punita come spaccio, ancorché perpetrata dall'agente con il solo fine dell'uso personale e nonostante

l'assenza di un qualsiasi profitto economico. Inoltre, ulteriori perplessità sorgono dalle **difficoltà probatorie** che sorgono nell'accertamento dell'intento effettivo dell'agente.

Pertanto, al fine di identificare l'uso esclusivamente personale della condotta si fa riferimento ai criteri previsti nell'Art. 75, e a quelli elaborati dalla giurisprudenza.

**a) Criteri legislativi:**

- *Quantità della sostanza* sotto la soglia prevista dal decreto ministeriale (cfr. Art. 78): tuttavia, la giurisprudenza italiana ha interpretato tali criteri come indici dell'idoneità offensiva della condotta, vale a dire come indizi piuttosto che prove. Di conseguenza, anche le ipotesi al di sopra della soglia quantitativa potrebbero essere qualificate come offese amministrative in presenza di altre circostanze sintomatiche dell'uso esclusivamente personale.

- *Modalità di presentazione della sostanza*, con riguardo al peso lordo complessivo ed al confezionamento frazionato.

- «*Altre circostanze dell'azione*».

**b) Criteri giurisprudenziali:**

- Nel tentativo di prendere in considerazione le *circostanze soggettive* dell'azione, sono stati elaborati una serie di indici espressivi di una finalità esclusivamente personale, come lo stato di tossicodipendenza o abuso, la compatibilità fra la detenzione della sostanza e le condizioni economiche dell'agente, il comportamento di quest'ultimo, e la relazione fra colui che cede e chi riceve la droga.

Dopo un lungo dibattito dottrinale, con una recente pronuncia la giurisprudenza italiana ha classificato il "consumo di gruppo" come una condotta di uso personale di sostanze stupefacenti qualora la detenzione ed il fine dell'azione siano comuni a tutti i membri del gruppo che hanno acquistato fin dall'inizio la sostanza per il medesimo proposito.

## LE FATTISPECIE AMMINISTRATIVE

**A) *Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 75):***

a) Tabelle I e III (droghe pesanti) → sanzioni amministrative\* da 2 mesi a 1 anno, disposta dal Prefetto;



b) Tabelle II e IV (droghe leggere) → sanzioni amministrative\* da 1 a 3 mesi, disposta dal Prefetto;

c) *Programma di riabilitazione sociale e terapeutico o programma educativo ed informativo*, può essere disposto dal Prefetto;

d) *Misure di sicurezza* (Art. 75-bis), come l'obbligo di presentarsi alla stazione di polizia, l'obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora, divieto di frequentare determinati locali pubblici per un periodo di massimo 2 anni, ed il divieto di guidare per un periodo di massimo 4 anni, etc., può essere disposto dal Questore;

e) *Ritiro immediato della patente* del detentore di sostanze stupefacenti fermato alla guida dalla polizia;

f) *Confisca* della droga (Art. 85).

**\*Sanzioni amministrative:**

- Sospensione della *patente di guida* per un periodo di massimo 3 anni;
- Sospensione del *porto d'armi* per un periodo di massimo 3 anni;
- Sospensione del *passaporto* per un periodo di massimo 3 anni;
- Sospensione del *permesso di soggiorno per motivi di turismo* per il cittadino extracomunitario.

**B) Precursori di droghe: chiunque illecitamente immette sul mercato, importa, esporta, cede, immagazzina, fabbrica, produce, raffina, commercia, distribuisce, intermedia** (Art. 70) → multa, sospensione della licenza

**C) Abbandono di siringhe** (Art. 77) → multa

**D) Divieto di propaganda pubblicitaria** (Art. 84), ancorché indiretta → multa

## STATO DI TOSSICODIPENDENZA

La condizione di tossicodipendenza è certificata dalle strutture competenti *pubbliche* o da quelle *private* autorizzate. La certificazione della tossicodipendenza è un prerequisito per la concessione dei benefici di pena, come il fatto di lieve entità per il delitto di traffico di stupefacenti

o associazione, nonché per la configurazione del reato continuato, ed anche per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Infatti, sia nel processo che durante l'esecuzione della pena, la certificazione della tossicodipendenza determina l'applicazione dell'istituto del reato continuato al fine di attenuare in maniera significativa la pena nel caso della commissione di più reati nell'ambito del medesimo disegno criminoso (cfr. Art. 671 c.p.p.).

*\*Verifiche regolari* sull'utilizzo di sostanze stupefacenti dovranno essere effettuate per determinate categorie di lavoratori che possono mettere a rischio la sicurezza e la salute di terzi, tali categorie sono elencate nel decreto del Ministro del Lavoro (cfr. Art. 125).

### ESECUZIONE DELLA PENA

La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in **istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi** (Art. 95).

**A) Custodia cautelare:** è esclusa per i delitti punibili con una pena inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione (cfr. il nuovo Art. 280 c.p.p.).

**B) Sospensione dell'esecuzione della pena** (Artt. 656, comma 5, c.p.p., 47, comma 3-bis, O.P.): riguarda i delitti punibili con una pena inferiore a 3 anni di reclusione, come il fatto di lieve entità nei delitti di traffico di stupefacenti e associazione.

**C) Sospensione del processo con messa alla prova** (Art. 168-bis c.p.): riguarda i delitti punibili con una pena inferiore a 2 anni di reclusione, come il fatto di lieve entità nei delitti di traffico di stupefacenti e associazione. Tale misura può essere concessa per una sola volta. Le pene ed i relativi effetti *si estinguono* dopo un certo periodo di tempo stabilito dal giudice.

#### **D) Arresti domiciliari in una struttura terapeutica (Art. 89)**

In presenza delle specifiche condizioni della custodia cautelare, in assenza di altre esigenze cautelari, il giudice dispone gli arresti domiciliari in una struttura terapeutica per il tossicodipendente e l'alcolodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che intenda intraprenderlo. Tale misura è subordinata all'adesione ad un programma di recupero, ed è necessaria la dichiarazione di accoglienza della struttura terapeutica. Gli arresti domiciliari

possono essere revocati dal giudice; sono preclusi nel caso dei delitti di cui all'Art. 4-bis, L. n. 354/1975.

### **E) *Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva***

1. Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per 5 anni e le misure connesse, se la persona interessata si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo in una struttura pubblica o privata. Tale misura è subordinata alla certificazione rilasciata dalla struttura terapeutica competente. La sospensione può essere concessa per una sola volta e solo per le pene detentive non superiori a 6 anni, o 4 anni nel caso dei delitti di cui all'Art. 4-bis, L. n. 354/1975.

2. Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere anche la *pena pecuniaria* qualora la persona interessata sia in difficoltà economiche al fine di evitare il fallimento del trattamento di fronte ad un debito troppo difficile da pagare.

3. Le pene ed i relativi effetti *si estinguono* dopo 5 anni (o dopo un certo periodo di tempo stabilito dal giudice) se la persona interessata non è stata condannata per altri delitti punibili con la pena della reclusione; in caso contrario, la sospensione è *revocata* (Artt. 92, 93).

### **F) *Affidamento in prova "terapeutico" (Art. 94)***

1. Il tossicodipendente e l'alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che intenda intraprenderlo può chiedere l'affidamento in prova "terapeutico". La misura è concessa solo nei casi in cui la pena non sia superiore a 6 anni di reclusione.

2. Il Tribunale di Sorveglianza può concedere l'affidamento in prova "terapeutico" *provvisorio*.

3. Una volta completata positivamente la terapia, il Tribunale di Sorveglianza può convertire l'affidamento in prova "terapeutico" in quello ordinario, a prescindere dai presupposti richiesti.

- Doppio requisito per una doppia finalità

Sebbene l'affidamento in prova di cui all'Art. 94 sia stato introdotto con una finalità prevalentemente terapeutica, nella giurisprudenza italiana sembra che la misura sia concessa non solo con l'intento di disintossicazione ma anche per la rieducazione e risocializzazione del condannato. Ciò vuol dire che il giudice valuterebbe la concessione della misura non solo sulla base dell'*idoneità del soggetto al trattamento* terapeutico ma anche della sua *personalità* e il *rischio di recidiva*.

### **G) Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti (Art. 96)**

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ha *diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza* necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

2. A seguito della riforma del 2008, tutte le funzioni sanitarie sono state trasferite dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale; di conseguenza, le *unità sanitarie locali (ASL)*, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

3. Il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, *reparti carcerari opportunamente attrezzati*, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali.

4. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

5. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata

6. Grava sul Dipartimento Giustizia Minorile l'onere per le spese mediche e socio-riabilitative dei *minori* tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, fino ad un massimo di 2.000.000 Euro.